

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da Avv. [RICORRENTE] nata ad [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Agrigento (PEC [OMISSIS]) domiciliata in [OMISSIS] per mezzo del difensore Avv. [OMISSIS] con studio in [OMISSIS] avverso la sentenza del CDD di Palermo emessa il 20 dicembre 2019, depositata il 14.2.2020, notificato a mezzo PEC in data 20.2.2020 con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di tre mesi;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;
è presente il suo difensore avv. Valerio Spigarelli;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Nadia Giacomina Germanà Tascona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento del procedimento.

FATTO

Il procedimento trae origine da un esposto presentato in data 28.11.2016 dall'avv. [AAA] il quale rappresentava che l'incolpata aveva registrato una conversazione presso il suo studio professionale, senza il consenso preventivo dei partecipanti alla riunione; che la predetta conversazione era stata trascritta e consegnata all'autorità giudiziaria e successivamente il testo della conversazione era stato immesso su social network dove era anche disponibile un video di oltre un'ora. L'incontro presso lo studio [AAA] era stato organizzato dalla stessa avv. [RICORRENTE], che lo aveva incaricato di tentare di comporre transattivamente una vertenza insorta con l'avv. [BBB].

In data 29.3.2019 veniva approvato il capo d'incolpazione e in data 29.5.2019 si procedeva all'audizione dell'avv. [RICORRENTE], che depositava altresì memoria con allegati chiedendo la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale n. [OMISSIS]/17 r.g. Gip Tribunale di Agrigento, pendente nei confronti dell'avv. [BBB].

Il Consigliere Istruttore riteneva non concludente né rilevante l'esito del predetto procedimento penale e in data 28.6.2019 chiedeva alla sezione del CDD la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE]. Con provvedimento del 13 settembre 2019 il CDD di Palermo disponeva la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] formulando il seguente capo d'incolpazione:

“a) violazione degli artt. 38.2 in relazione all’art. 4.1 e 4.2 del Codice Deontologico Forense per aver violato il divieto di procedere alla registrazione di una riunione con colleghi senza il consenso di tutti i presenti;

b) violazione degli artt. 2.1, 4, 9, 20, 21, 22 del Codice Deontologico Forense e dell’art. 3.2 e 3.3. della Legge 247/2012 per aver assunto condotte tali da compromettere i doveri di lealtà, probità, dignità e decoro cui deve essere ispirata la condotta dell’Avvocato nonché l’immagine della professione forense.

Fatti commessi in Agrigento in data 16.10.2016”.

Nel corso dell'istruttoria il CDD non ammetteva i testi indicati dalla odierna ricorrente e veniva sentita come teste l'avv. [OMISSIS].

All'esito del dibattimento, il CDD, rilevata la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] per gli addebiti a lei ascritti irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di tre mesi.

La decisione evidenziava che l'avv. [AAA] veniva a conoscenza dell'avvenuta registrazione della riunione del 16.10.2016 presso il suo studio dall'avv. [OMISSIS], che gli chiedeva di essere sentita in sede di indagini difensive nel procedimento instaurato a carico dell'avv. [BBB] a seguito della denuncia presentata dall'avv. [RICORRENTE]. Quest'ultima dopo avere registrato la conversazione con il suo cellulare, trasferiva il contenuto su una *pen-drive* che consegnava alla polizia giudiziaria con integrazione della denuncia. Successivamente all'arresto dell'avv. [BBB], quest'ultimo veniva a conoscenza della registrazione e il suo difensore, avv. [OMISSIS], ne dava diffusione attraverso la piattaforma *youtube*. La decisione evidenziava che non fosse verosimile, come sostenuto dall'incolpata, che questa avesse registrato solo 10 secondi della conversazione, proprio in coincidenza con la frase ritenuta minacciosa, pronunciata dall'[BBB]. Dal verbale di consegna alla polizia giudiziaria risultava che la stessa incolpata aveva dichiarato di avere registrato l'intera conversazione. La decisione, quindi, ritiene indubbia l'attribuibilità della condotta all'incolpata, rilevando che la registrazione era proseguita anche dopo l'uscita dell'[BBB] dalla riunione e non conteneva alcun elemento minaccioso od estorsivo. L'avv. [RICORRENTE], secondo il CDD, aveva sottaciuto che la Corte di Cassazione e il Tribunale del riesame avevano ribaltato l'inquadramento dell'intera vicenda, rilevando che le condotte poste in essere dall'avv. [BBB] a tutela dei propri interessi e dei propri assistiti non erano stati tali da coartare la volontà dell'avv. [RICORRENTE] di autodeterminarsi, tanto da avere questa presentato la denuncia e non avere accettato le proposte transattive. In particolare, il Cdd richiama le motivazioni della Corte di Cassazione nella parte in cui affermava che la minaccia mediatica era depotenziata dall'inevitabile clamore che il procedimento penale a carico dell'avv. [RICORRENTE] avrebbe avuto e che l'avv. [RICORRENTE] si era determinata autonomamente a contattare l'avv. [BBB]. La Cassazione evidenziava che l'approffittamento dell'[BBB] delle condizioni personali di vulnerabilità dell'avv. [RICORRENTE] erano evidenti, ma nulla toglievano alla debolezza del quadro indiziario con riguardo alla specifica ipotesi estorsiva contestata. Quindi pur essendo stato il comportamento dell'avv. [BBB] certamente profittatorio, non era tale da condurre da solo allo stato di prostrazione ed indebolimento della facoltà di autodeterminazione, dovendo semmai queste riferirsi alle imputazioni a carico dell'avv. [RICORRENTE] e non potendosi ritenere queste cause di giustificazione. Il CDD riteneva, altresì, che l'esponente avesse subito un danno *in re ipsa* nel fatto che la registrazione fosse inserita in un fascicolo del Pubblico Ministero destinata alla *discovery*. A ciò aggiungendo che l'utenza dell'avv. [AAA] veniva poi sottoposta ad intercettazione telefonica. Circa il trattamento sanzionatorio la decisione evidenzia che la

registrazione era avvenuta senza il consenso dei presenti, presso un collega stimato e approfittando della buona fede dei presenti e ciò sarebbe da solo in grado di aggravare la sanzione. In aggiunta erano da considerare le modalità riprovevoli che aggravavano la condotta, quale la diffusione della registrazione attraverso la consegna all'Autorità Giudiziaria. Nessuna emenda vi sarebbe stata, infine, da parte dell'avv. [RICORRENTE], che riferiva di scuse all'avv. [AAA] non documentate e forniva notizie false al CDD.

Tramite il proprio difensore di fiducia, l'Avv. [RICORRENTE] ha presentato ricorso innanzi al CNF avverso la decisione del CDD di Palermo, chiedendo:

- di essere assolta dagli addebiti contestati, con contestuale declaratoria di legittimità della sua condotta e di insussistenza dei presupposti integrativi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4 NCDF;
- in subordine, la riduzione della sanzione irrogata nel minimo edittale dell'avvertimento.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 59 L. 247/2012 e degli articoli 21 e 22 Reg. 21 febbraio 2014, n. 2, per avere il Consiglio di disciplina inopinatamente rigettato la richiesta di ammissione di tutti i testimoni indicati dall'incolpata, con conseguente, patente violazione del diritto di difesa. In particolare, la ricorrente lamenta il rigetto da parte del CDD delle proprie richieste istruttorie tese a dimostrare che aveva effettuato la registrazione dell'incontro del 16.10.16 poiché temeva che l'Avv. [BBB] potesse assumere comportamenti penalmente rilevanti. Nonostante la rilevanza di tali circostanze che i testi avrebbero potuto riferire, il CDD ne avrebbe rigettato la richiesta di audizione, non motivando neppure accuratamente le ragioni del proprio diniego, violando, ad avviso della ricorrente, tanto le norme in materia, quanto la giurisprudenza domestica che riconosce al giudice disciplinare la facoltà di rigettare le prove ritenute superflue, dandone però opportuna motivazione.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 38 Codice deontologico, per come interpretato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con conseguente radicale carenza della motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di esclusione della tipicità della condotta posta in essere dall'avv. [RICORRENTE]. Inoltre, viene rilevata la violazione dell'art. 4 del Codice deontologico e l'illogicità della motivazione relativamente alla mancanza di coscienza e volontarietà dell'azione posta in essere. Infine, la difesa eccepisce la totale assenza di motivazione in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro a cui deve ispirarsi la condotta dell'avvocato ai sensi dell'art. 9 del Cod. Deont.

Con la seconda censura, l'avv. [RICORRENTE] sostiene che il CDD sarebbe giunto ad affermare la responsabilità disciplinare e ad irrogare la relativa sanzione, incorrendo in due diversi errori. In primo luogo, avrebbe ignorato la giurisprudenza di legittimità che esclude di

certe condizioni la rilevanza deontologica della violazione dell'art. 38 NCDF. Al contrario, il CDD avrebbe ritenuto: (i) che il colloquio registrato non contenesse espressioni minacciose; (ii) che l'incolpata avesse omesso di considerare che anche la Corte di Cassazione aveva escluso la sussistenza di elementi di colpevolezza dell'avv. [BBB]; (iii) che l'esponente avesse subito un danno per effetto della registrazione e della successiva divulgazione. Tale ricostruzione, a detta della ricorrente, sarebbe smentita dalle risultanze probatorie acquisite nel procedimento. In particolare, dalla registrazione, oltre che da ulteriori elementi antecedenti e successivi alla stessa, emergerebbe in maniera tangibile il rischio di commissione di un reato. La ricorrente nega poi che la Corte di Cassazione abbia escluso la sussistenza di elementi di colpevolezza dell'avv. [BBB] o qualificato diversamente la fattispecie. Il giudice disciplinare avrebbe inoltre illogicamente rilevato la sussistenza della *uitas* nella condotta, ignorando così lo stato di prostrazione dell'avv. [RICORRENTE] al momento della registrazione che doveva, al contrario, condurre ad escludere la volontarietà dell'azione. Con le proprie memorie difensive, l'incolpata avrebbe ben spiegato al CDD di aver commesso il fatto in uno stato psicologico tale da escludere l'integrazione dell'illecito, stato totalmente travisato i fatti ed i rilievi operati nella sentenza di Cassazione, ignorando totalmente sia la limitata capacità di autodeterminazione della ricorrente, sia la circostanza che l'Avv. [BBB] avrebbe approfittato del suo stato di debolezza.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle norme deontologiche e il difetto assoluto di motivazione in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro connessi all'esercizio della professione. L'avv. [RICORRENTE] sostiene che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun passaggio argomentativo rispetto alla violazione dell'art. 9 NCDF e che la stessa non potrebbe ritenersi implicitamente esaurita nella motivazione relativa alla violazione dell'art. 38 NCDF in quanto non può conseguire automaticamente della violazione di qualunque precetto deontologico.

Con un ultimo motivo e in subordine, la difesa si duole della illegittimità del provvedimento impugnato per avere il Consiglio distrettuale di disciplina commisurato in maniera eccessiva la sanzione irrogata all'avv. [RICORRENTE], che sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto al fatto addebitato. L'avv. [RICORRENTE] lamenta l'omessa valutazione, da parte del CDD, delle particolari condizioni in cui aveva effettuato la registrazione che dovevano determinare l'applicazione di una sanzione più contenuta mente, al contrario, l'Organo disciplinare avrebbe valorizzato circostanze fondate su una lettura distorta del materiale probatorio.

In data 22.11.2023 la difesa depositava il dispositivo emesso dalla Corte di Cassazione, sezione II, nel procedimento nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] e la sentenza del CNF del 12.6.2019 che disponeva la revoca della sospensione cautelare adottato nei confronti dell'avv. [RICORRENTE].

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima censura relativa alla violazione del diritto di difesa per avere il CDD rigettato la richiesta di ammissione dei testi indicati nella lista testimoniale non può essere accolta in quanto è del tutto condivisibile la motivazione dell'ordinanza del CDD del 20.11.2019 di non pertinenza ed inconducenza dei testi in quanto estranei all'oggetto dell'incolpazione.

La copiosa documentazione riversata in atti appare infatti sufficiente a consentire la piena ricostruzione dei fatti e comprendere lo svolgimento della vicenda. I testi indicati dalla difesa avrebbero dovuto peraltro riferire o sul contenuto del colloquio presso lo studio dell'avv. [AAA], di cui si ha diretta contezza attraverso la registrazione, o su fatti successivi ricostruiti con le copiose mail depositate ed acquisite e con i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Come da pronunce di questo Consiglio, *il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati dall'incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123; nello stesso senso sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 che sulla scorta di una giurisprudenza univoca e risalente ha affermato che *“L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria*).

Anche la seconda censura non può essere accolta.

Come ricostruito anche nel ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] aveva contatto l'avv. [AAA] in quanto egli era in buoni rapporti con l'avv. [BBB] - per averlo assistito in alcuni precedenti processi - e avrebbe quindi potuto intercedere per evitare una campagna mediatica a proprio danno. L'avv. [AAA] si attivava e comunicava alla ricorrente che l'[BBB] si era reso disponibile a non dare risalto mediatico alla vicenda purché si addivenisse ad un accordo più ampio, che prevedesse anche la remissione di querela e la rinuncia (dell'avv. [BBB]) alla costituzione di parte civile a fronte della corresponsione della somma di euro 15.000,00. Comunicata all'avv. [AAA] la disponibilità dell'avv. [RICORRENTE] a prendere in considerazione tale accordo, l'avv. [BBB] replicava che probabilmente l'avv. [AAA] non aveva compreso esattamente le condizioni dell'accordo, perché la somma richiesta era di € 20.000,00. Veniva quindi fissato l'incontro del 16 ottobre presso lo studio dell'avv. [AAA]. Seguiva uno scambio diretto di mail tra l'avv. [BBB] e l'avv. [RICORRENTE] che, secondo la

ricorrente, l'avrebbero portata a registrare il successivo colloquio per documentare eventuali minacce che l'avv. [BBB] avrebbe potuto proferire. Nelle memorie e dichiarazioni avanti il CDD l'avv. [RICORRENTE] illustrava la sua angoscia per il possibile eco della notizia e il timore di poter essere destinataria di ulteriori denunce da parte dell'avv. [BBB]. L'incontro fissato presso lo studio dell'avv. [AAA] aveva quindi proprio ad oggetto una possibile transazione ricomprendente l'impegno al silenzio mediatico a fronte del pagamento di una somma. Come risulta dagli atti la conversazione registrata avveniva alla presenza di più avvocati, l'avv. [OMISSIS] (interessata dalla [RICORRENTE]), e l'avv. [AAA] e si protraeva per oltre un'ora, anche dopo che l'avv. [BBB] si era allontanato. La frase che la ricorrente ritiene minacciosa è stata pronunciata dopo quasi 50 minuti dell'incontro (minuto 47:50). Nel caso che interessa la registrazione, seppur effettuata in condizioni di prostrazione della ricorrente, deve ritenersi avvenuta a fine perlustrativi e in mancanza di un pericolo concreto di commissione di un reato, sicuramente non per evitare che un reato venisse portato a compimento. Ciò risulta anche dal successivo svolgimento dei fatti.

Successivamente all'incontro del 16 ottobre, con pec del 17 ottobre inviata all'avv. [AAA] e all'avv. [OMISSIS] l'avv. [BBB] riassumeva infatti i punti dell'intesa raggiunta; lo stesso avv. [BBB] con successive mail aumentava gradualmente l'importo richiesto per addivenire ad un accordo, fino a giungere alla pretesa di € 50.000,00 (pec 8 novembre 2016), e paventava, in data 30 ottobre, di poter coinvolgere i giornalisti interessati. Nella sentenza della Corte di Cassazione in materia cautelare nei confronti dell'avv. [BBB] viene evidenziato che proprio dopo l'accordo del 29.10.2016 a seguito di scambio di numerose mail e, sms ed incontri, l'[BBB] aveva appreso che la [RICORRENTE] si sarebbe resa responsabile di altre condotte simili a quelle lamentate nei confronti della [OMISSIS] e con mail in pari data raddoppiava la richiesta risarcitoria, con allusioni all'esistenza di un'associazione per delinquere tra l'avv. [RICORRENTE] e altre persone ed evocava la possibilità di accertamenti a tappeto e provvedimenti cautelari personali contro tutti gli interessati, a cui seguivano mail più pesanti del 30 ottobre e 9 novembre.

L'avv. [RICORRENTE] maturava così la decisione di depositare una denuncia e successiva integrazione l'8 e 9 novembre 2016. In tale ultima occasione la ricorrente allegava anche la registrazione del 16 ottobre, oltre lo scambio delle mail con l'avv. [BBB] relativa alla trattativa, che riteneva poi sfociata in vere e proprie minacce.

Tale ricostruzione dei fatti non consente di ritenere configurata la causa di giustificazione a cui fanno riferimento le Sezioni Unite con il richiamo al principio generale di diritto in base al quale ognuno ha facoltà di impedire che un reato venga portato a compimento e in tal caso non può ritenersi causativo di danno la rivelazione coperta dal segreto. Come scritto dalla stessa ricorrente con le controdeduzioni all'esposto, la stessa temeva un pericolo alla propria immagine ed alla propria vita professionale e temeva di poter essere destinataria di

altre denunce; e in tale contesto riteneva *“opportuno e prudente registrare quanto avveniva nel corso del colloquio con l’avv. [BBB]”*. Come risulta dalla documentazione, la registrazione, come detto compiuta a fini perlustrativi, è avvenuta quindi non per evitare che un reato venisse portato a compimento. E ciò risulta anche dalla durata della stessa che vede individuata una frase minacciosa verso la fine del colloquio, e che continua, dopo l’allontanamento dell’avv. [BBB], con la conversazione degli altri avvocati, senza la loro consapevolezza e consenso. La disposizione dell’art. 38 del codice deontologico tutela il diritto di riservatezza dei colloqui tra avvocati, uno dei principi cardine del codice deontologico, che rimarca anche i principi di lealtà e correttezza. Come motivato dal CDD la conversazione aveva natura ontologicamente riservata e attraverso la registrazione era destinata a essere conosciuta da terzi, con un danno anche alla immagine del ruolo dell’avvocato. Anche questo Consiglio costantemente ha rimarcato l’esigenza di riconoscere al collega avversario un tratto preferenziale, rispetto alle situazioni normali, senza con ciò creare corporativismi o limitare diritti altrui in quanto colleganza significa essenzialmente solidarietà professionale e non favoritismo e la normativa è ispirata al rispetto di ineludibili condizioni di lealtà nei rapporti tra colleghi (CNF 27 giugno 2003 n. 207).

Nello stesso modo non coglie nel segno il gravame laddove ritiene che lo stato di prostrazione della ricorrente al momento della effettuazione della registrazione avrebbe dovuto escludere la coscienza e volontà dell’azione. Sotto il profilo soggettivo la Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018 ha affermato che per integrare l’illecito *“è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto”*. Il principio è stato affermato in modo univoco e risalente anche dal Consiglio Nazionale Forense, per cui si ritiene di rammentare la più recente, sentenza n. 134 del 25 giugno 2021 che afferma *“Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo”*.

L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (In senso conforme, tra le altre, per tutte Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento relativo alla misura cautelare nei confronti dell'[BBB], richiamando l'apprezzamento del Tribunale del riesame (passaggio riportato anche nella decisione del CDD) *“la minaccia mediatica appariva in radice depotenziata dall'inevitabile clamore pubblico e pubblicistico) che il procedimento penale a carico della [RICORRENTE] avrebbe comunque avuto a livello locale”*. Era l'avv. [RICORRENTE] che si determinava a contattare l'avv. [BBB] e ancorché vi fosse uno stato di disperazione in cui ella versava all'epoca dei fatti e una sua estrema vulnerabilità ad insidie e pressioni facenti leva sulle sue vicissitudini giudiziarie, ciò non toglie che le trattative si erano svolte con il coinvolgimento di più parti.

Le considerazioni sopra esposte valgono anche con riferimento alla terza censura, con la quale la ricorrente ha contestato l'affermazione della propria responsabilità disciplinare per violazione dell'art. 9 NCDF, richiamando sia le argomentazioni già esposte in merito alla legittimità della registrazione, -ribadendo che essa era stata effettuata per il timore dei comportamenti assunti dall'Avv. [BBB] - sia quelle in tema di volontarietà dell'azione.

Le condotte poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE] hanno comportato la violazione dei principi di correttezza e lealtà di cui agli artt. 9 e hanno leso l'immagine dell'Avvocatura. In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni. L'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività ([Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#); [CNF, sentenza n. 165 del 25 luglio 2023](#)).

Anche la doglianza di omessa motivazione sul punto non può trovare accoglimento in quanto la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può

trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 25 giugno 2022). Nel caso di specie, per quanto finora ricostruito in fatto e in diritto, non ricorre lacuna motivazionale nella decisione impugnata circa la violazione dei doveri di lealtà e decoro.

Coglie nel segno invece il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Nella valutazione della gravità del fatto il CDD ha utilizzato gli stessi elementi costitutivi dell'illecito deontologico senza tener conto delle particolari condizioni in cui si è svolta la vicenda, nè del fatto che l'avv. [RICORRENTE] non abbia diffuso la registrazione sui canali social, senza valorizzare peraltro lo stato di prostrazione in cui versava. Elementi questi che, seppur non in grado di escludere la *suitas*, meritano comunque una ponderazione e che inducono il Consiglio a rideterminare e contenere la sanzione nella censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà